



Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di  
ricorrente registrato al n.  
«femminile» in luogo di «maschile» e il prenome «  
provvedendo alle annotazioni susseguenti;  
con vittoria delle spese di lite.

di rettificare l'atto di nascita del  
nel senso che riporti il sesso  
» in luogo di « »,

#### Per parte appellata:

Il Ministero dell'Interno è stato dichiarato contumace all'udienza del davanti alla Corte  
d'Appello di Torino.

#### Per il P.M., interveniente necessario:

“Il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.”

#### MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La procedura è iniziata su ricorso *ex art.* 1 l. 164/1982 del del sig. , che ha agito innanzi al Tribunale di Torino chiedendo che venisse disposta la rettificazione di attribuzione del sesso da maschile a femminile e del prenome da “ ” a “ ”. In seguito all'instaurazione del procedimento, il Tribunale disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 31 l. 150/2011 con provvedimento datato .

Con sentenza n. ' del , il Tribunale rigettava la domanda del sig. sostenendo che, a seguito delle risultanze della CTU disposta, difettava il presupposto della compiutezza del percorso di transizione da genere maschile a femminile nel richiedente. Dalla valutazione della CTU emergeva infatti che il sig. appariva identificarsi più con un soggetto *trans-gender* che con un soggetto di sesso femminile e, pertanto, il percorso di transizione non poteva ritenersi completo pur considerando come comunque il soggetto si fosse sottoposto a interventi per la modifica dei caratteri sessuali secondari, come la mastectomia, la rinoplastica e la depilazione ed avesse assunto per lungo periodo ormoni femminilizzanti. Secondo il giudice di Prime Cure difettava nel ricorrente una piena metabolizzazione e simbolizzazione mentale dell'essere femminile, questo anche in considerazione del fatto che il soggetto non si era mai sottoposto ad un percorso medico, psicologico o di psicoterapia che lo aiutasse in tal senso. A seguito dell'istruttoria espletata, non si ravvisava l'esistenza, nel sig. , della certezza della sovrapposizione fra il genere psicologico femminile ed il genere fisico, presupposto necessario ai fini della norma anche in assenza di trattamento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Il Tribunale rigettava dunque il ricorso compensando le spese.

Con ricorso del , il sig. ha agito per la revoca e/o modifica della sopracitata sentenza del Tribunale di Torino.

Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di Prime Cure riguardo alla domanda di estromissione del Ministero dell'Interno, oggetto di eccezione ritualmente sollevata all'udienza del davanti al Tribunale. Con l'eccezione, l'appellante domanda l'estromissione dal procedimento del Ministero dell'Interno in quanto la sua *vocatio in jus* non è prevista *ex lege*. L'art. 31 comma 3 d.lgs. 150/2011 prevede che i litisconsorti necessari nel procedimento per la rettificazione di attribuzione di sesso sono esclusivamente il coniuge ed i figli con intervento del p.m., non menzionando nessuna p.a. Secondo parte appellante, la partecipazione del Ministero dell'Interno nella procedura in corso è illegittima in quanto l'ordinamento non riconosce nessun interesse in capo allo stesso di opporsi e perché lesiva dei diritti fondamentali della persona. Ritiene la difesa del sig. che per la tutela degli interessi dell'ordinamento, ed, in particolare, di quelli pubblicistici in materia di stato civile, la norma dispone l'intervento necessario del p.m.; la presenza di una p.a. nel procedimento è causa dunque di un'ingiusta duplicazione dei ruoli che crea una situazione di assurdità in quanto vengono così di fatto attribuiti alla p.a. poteri maggiori rispetto a quelli del p.m., potendo questa in quanto parte processuale, impugnare la



decisione del giudice del primo grado, facoltà sottratta ai poteri del p.m. ex art. 72 c.p.c. Ancora, la partecipazione del Ministero dell'Interno nel procedimento, è causa secondo l'appellante di una lesione del diritto di difesa della persona *trans* giacché questa si trova a dover agire in giudizio in contrapposizione a due parti processuali distinte, p.m. e p.a., portatrici del medesimo interesse.

In conseguenza dell'estromissione del Ministero dell'Interno dal procedimento, l'appellante domanda in via preliminare la conversione del rito da di ordinaria cognizione a camerale in quanto si sarebbe in presenza di un giudizio in cui è assente una parte convenuta, configurabile pertanto come procedimento di volontaria giurisdizione e di conseguenza camerale.

Nel merito, il sig. si duole della scelta del Tribunale di Torino di disattendere i principi enunciati nelle sentenze della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 15138/2015) e della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 221/2015 e n. 180/2017), riguardo ai requisiti che debbano essere assolti dalla persona *trans* affinché il giudice accerti le condizioni necessarie a ottenere la rettificazione del sesso anche nei casi in cui il soggetto non voglia sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, come nel caso di specie. Sostiene l'appellante che la Corte di Cassazione ha al riguardo affermato che la persona *trans* deve individualmente scegliere quale percorso medico-psicologico intraprendere per raggiungere la propria identità di genere e tale percorso non può essere standardizzato in quanto attiene al nucleo dei diritti della personalità. Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale che ha affermato che «*L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1 comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive*» (Corte Cost. n. 221/2015) aggiungendo, successivamente, che al fine di ottenere la rettifica occorre procedere ad un accertamento giudiziale volto ad accertare la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale (Corte Cost. n. 180/2017), non richiedendo, diversamente dalle precedenti pronunce, che tale accertamento debba essere "rigoroso". L'appellante sottolinea come l'omissione del termine "rigoroso" sia stata elaborata dalla Corte proprio al fine di mutare una giurisprudenza che sembrava subordinare la rettificazione ad una condizione di sterilità irreversibile e che esigesse necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo. Insiste la parte nel ribadire come a seguito dei più recenti arresti giurisprudenziali nei casi simili, i giudici, per autorizzare le rettificazioni, non dovranno attenersi a dei requisiti standardizzati o fare un rinvio al solo giudizio medico, dovranno al contrario accertare semplicemente la prevalenza dei fattori di tipo femminile su quelli di tipo maschile e effettuare una valutazione caso per caso che tenga conto di tutta la storia del soggetto richiedente.

Il sig. lamenta l'avvenuto accertamento, nella CTU disposta in primo grado, della presenza di una disforia di genere in senso femminile nella propria psiche che ha portato il soggetto a sottoporsi a diverse operazioni chirurgico-estetiche (mastoplastica additiva e rinoplastica), ad una terapia ormonale ed a costruirsi un'apparenza fisica e sociale di donna, non sia stato debitamente tenuto conto nella decisione finale. Ritiene inoltre che le conclusioni della CTU siano viziate da diverse anomalie: *in primis* lamenta che il dott. , riferendosi al protocollo CIDIGEM per

relazionare, non abbia utilizzato il protocollo normalmente utilizzato come standard internazionale in casi simili, protocollo sconsigliato proprio perché prevede un iter che si conclude con l'operazione chirurgica tranne che in casi eccezionali; che lo stesso abbia fondato le proprie conclusioni anche sul fatto che il sig. non frequenta persone *trans* o i *gay pride*; che sottolineando come il sig. non si possa sentire donna fino in fondo in quanto non intenzionato a rimuovere il pene ed infine che dal dato per cui il perito ha affermato che più che una donna, il reclamante si sente una donna *trans*, si può desumere che nell'immagine del dott.

l'intervento chirurgico demolitivo sia un passaggio imprescindibile per stabilire che l'identificazione con il sesso femminile sia completa e irreversibile, convinzione ormai superata anche nella giurisprudenza più recente. L'errore di valutazione che secondo parte reclamante è stato commesso dal giudice di Prime Cure riguarda l'aver assunto acriticamente le conclusioni della CTU, giudizio esclusivamente medico, a motivo della propria decisione trascurando così anche una



valutazione più approfonditamente psichiatrica, l'unica capace di tenere conto della peculiarità del percorso individuale del soggetto che chiede la rettificazione e più consona a fornire tutela al diritto all'identità di genere, diritto inviolabile della persona fondato sull'art. 2 Cost. e incentrato sull'autodeterminazione.

Il sig. sostiene con l'appello di aver fornito prova della presenza in sé di una disforia di genere avendo femminizzato i propri tratti somatici e sessuali secondari, e scegliendo di vivere nel mondo, da anni, con le sembianze di una donna, presentandosi con il nome di . L'appellante non avverte nessuna necessità di procedere alla rimozione della residua parte di corpo maschile invisibile alla collettività avendo scelto di apparire pubblicamente come una donna e sviluppando una psiche di dimensione inequivocabilmente femminile. A nulla devono rilevare le conclusioni della CTU in cui si sottolinea che il richiedente non si è mai sottoposto ad un percorso psicoterapeutico volto ad aiutarlo nel percorso di transizione. In merito, l'appellante asserisce di aver trovato un percorso interiore di equilibrio, slegato rispetto a quanto scientificamente imposto dai protocolli più datati e che associano la figura della persona trans ad una figura malata, che necessita imprescindibilmente di cure psichiatriche.

Sulla base di quanto esposto, il sig. formula le proprie conclusioni come in epigrafe.

La difesa del sig. ha depositato, il , una comparsa conclusionale in cui insiste sulle domande proposte con ricorso. Nella comparsa conclusionale, il sig. si concentra in particolare nell'illustrare alla Corte il contenuto di alcune sentenze della Corte di Giustizia che ritiene applicabili al caso di specie. In particolare, parte appellante, sostiene che la Corte di Giustizia in recenti decisioni (es. sentenza 25.1.2018, F., C-473/16) ha stabilito che in questi casi le perizie possono essere elementi utili nella valutazione dell'esistenza dei requisiti per ottenere le autorizzazioni ma devono necessariamente rispettare i diritti fondamentali delle persone fra cui figurano il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto alla vita privata e familiare. La difesa del sig. ritiene che sebbene la pronuncia citata verta su un caso che riguarda la fondatezza della domanda di un richiedente asilo che affermava di essere a rischio in caso di rimpatrio nel suo Paese di origine per il suo orientamento sessuale, i principi espressi possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto vertenti nello specifico sulle modalità delle indagini demandate all'autorità pubblica, anche quella giurisdizionale, nell'ambito di dimensioni psichiche della persona, quali l'orientamento speciale o l'identità sessuale. Secondo la Corte di Giustizia, in questi casi il valore probatorio che può acquisire la perizia psichiatrica disposta sul richiedente non può essere assorbente e l'autorità giudiziaria non è vincolata alle risultanze ivi riportate. Nel caso del sig. ritiene la difesa che il giudice di Prime Cure abbia acriticamente fatto proprie le conclusioni della CTU, disinteressandosi completamente ad avere un dialogo diretto con la parte interessata, e violando così il diritto del soggetto ad un «ricorso effettivo» ex art. 24 Cost. ed al «giusto processo» ex art. 111 Cost. L'appellante ritiene importante sottolineare che le conclusioni della CTU si sono fondate in parte anche sul rifiuto del sig. a sottoporsi ad accertamenti che prevedevano un'invasività corporale lesiva del diritto all'integrità personale del soggetto cui si è legittimamente opposto. In particolare, la perizia condotta da uno psichiatra è ritenuta inadeguata dalla Corte di Giustizia, in questi casi, poiché supera i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa, violando conseguentemente il principio di proporzionalità che deve governare l'assunzione delle prove. Secondo l'appellante anche nel caso di rettificazione di nome e sesso la raccolta delle prove è funzionale rispetto al diritto dell'individuo all'identità personale, di cui l'identità di genere è un corollario, e definito dalla giurisprudenza costituzionale come diritto inviolabile della persona. Il giudice nel pronunciarsi non potrà dunque aderire acriticamente ad un parere medico esterno che verte sull'affermazione di un'identità interiore del soggetto.

Si sottolinea infine nuovamente che, il sig. , sin dall'infanzia ha modificato la propria immagine ed attitudine per conformarsi ad un'identità di genere femminile, ha prodotto dei referti medici che comprovano il disagio patito e i tentativi di suicidio perpetrati proprio a causa di questo, si è



sottoposto a diversi interventi per la modifica dei caratteri sessuali secondari e si presenta nel presente nella sua apparenza femminile, suffragando così la propria domanda con adeguati elementi di riscontro. Ritiene infine che solo la rettificazione del sesso e del nome, nel caso in questione, possa garantire la «certezza delle relazioni giuridiche», sulla quale trova fondamento il rilievo dei registri anagrafici, che allineerebbe finalmente l'apparenza sociale del sig. con i suoi dati anagrafici.

L'appello è in parte fondato.

Non è fondato, in primo luogo, laddove con esso si sostiene la necessità della conversione del rito da di ordinaria cognizione a camerale in quanto si sarebbe in presenza di un giudizio in cui è assente una parte convenuta, configurabile pertanto come procedimento di volontaria giurisdizione e di conseguenza camerale. Il rito, infatti, è regolato dall'art. 31 D.Lgs. 150/2011, che stabilisce l'utilizzo del rito di cognizione ordinario. Se, come sostiene lo stesso appellante e come dalla norma in effetti risulta, il Ministero dell'Interno non è parte necessaria del giudizio, non si vede per quale ragione tale ipotesi "ordinaria" di carenza del contraddittore dovrebbe condurre a mutare il rito e ad adottare quello camerale di volontaria giurisdizione, giacché tale tesi confligge palesemente con la norma, che verrebbe meno tutte le volte che non esistano i soggetti che la norma stessa indica quali contraddittori, conseguenza non prevista in alcun modo dalla legge.

Peraltro, per quanto detto, è fondata la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero dell'Interno, difettandone la qualità di controparte rispetto alla domanda proposta in giudizio, e dunque la legittimazione a parteciparvi.

L'appello è poi fondato nel merito, a parte quanto si dirà circa le nuove generalità proposte. Come esattamente sottolineato dall'appellante, citando la giurisprudenza di Cassazione e della Corte costituzionale, la sottoposizione del richiedente il mutamento anagrafico ad intervento chirurgico demolitivo, riguardante i caratteri sessuali primari, non è prevista in via assoluta. Si riporta l'illuminante motivazione sul punto fornita da Cass. 20/7/2015 n. 138.

Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale.

Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta.

Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della l. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa 'quando risulti necessario' non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà



ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

Nel caso di specie la duplice ed uniforme risposta affermativa delle consulenze tecniche d'ufficio, fondata su di un'incontestata ricostruzione del percorso terapeutico del richiedente non lascia dubbi sulla radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente. Al riguardo la Corte territoriale non ha censurato né la valenza scientifica delle indagini eseguite né le conclusioni, ritenendo soltanto che la mancanza del trattamento chirurgico fosse di per sé sola ragione ostativa a ritenere irreversibile il mutamento ed accoglibile la domanda.

Ne consegue l'accoglimento dei primi sei motivi di ricorso e l'assorbimento delle censure relative ai quesiti di costituzionalità.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza impugnata segue la decisione nel merito di accoglimento della domanda proposta da M.M. di rettificazione del sesso da maschile e femminile con le consequenziali annotazioni anagrafiche.

Gli elementi acquisiti nel giudizio consentono, a parere della Corte, e tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, di accogliere la domanda, poiché la mera circostanza per cui non intenda sottoporsi all'intervento demolitivo di ablazione dell'organo sessuale maschile non impedisce tale conclusione, ed in genere di ritenere acquisita, ed irreversibile, la scelta del genere femminile. Invero si è sottoposto ad importanti interventi chirurgici che, pur avendo avuto ad oggetto caratteri sessuali secondari, come la mastoplastica additiva, e relativi ai lineamenti del volto, onde renderli più coerenti al genere femminile, non sembrano così facilmente reversibili, né espressione di un percorso facile e scevro di conseguenze: del resto, tali interventi sono stati accompagnati dall'assunzione di dosi massicce di ormoni femminilizzanti, che indubbiamente debbono aver operato trasformazioni endocrine anch'esse ben difficilmente reversibili senza conseguenze. Né quanto osserva il CTU, circa i comportamenti "anomali" de , quale il rifiuto di sottoporsi a sedute di carattere psicologico, la mancata frequentazione di persone nella stessa situazione, può comportare una valutazione di mancata, completa transizione verso il genere femminile, tenuto conto della storia personale del soggetto, e delle pesantissime conseguenze subite per le proprie scelte, che sembrano tali da poterne garantire la serietà e la irreversibilità.

In presenza di un quadro coerente e definitivo, che individua una scelta risalente nel tempo, qualificata da totale coerenza a costo di sacrifici personali di grande rilievo, non è possibile ritenere provvisoria e reversibile la condizione femminile fisica e psicologica dell'appellante, al quale non è possibile imporre anche le ulteriori sofferenze, e i rischi, dell'intervento di mutamento dei caratteri sessuali primari, anche per la serietà e condivisibilità delle obiezioni, riguardanti la gravità e difficoltà dell'intervento e la sua scarsa efficacia, nel senso che l'organo pseudofemminile che ne viene a risultare costituisce nulla più di un simulacro, privo delle funzioni proprie dell'organo genitale femminile, come l'appellante ha efficacemente sostenuto col CTU.

La domanda dell'appellante, di mutamento delle indicazioni anagrafiche che lo riguardano, da maschili a femminili, dev'essere pertanto accolta.

Peraltro, tale mutamento, anche nell'interesse pubblico di una stabilità e ricostruibilità delle registrazioni anagrafiche, non può essere dell'esatto tenore proposto, vale a dire col mutamento del nome da , ad " ", posto che esso non è la conseguenza dell'accoglimento della domanda, ma di un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sé, non sussistono i presupposti, che sono quelli dettati dal DPR 396/2000. Tale domanda dev'essere dunque in tali termini rigettata, e il nuovo nome che comparirà nei registri sarà dunque quello derivante dalla mera femminilizzazione del precedente, ovvero " ".

Non esistendo una soccombenza della parte estromessa, del resto contumace prima dell'estromissione, nulla dev'essere statuito per le spese.

PQM



La Corte d'appello di Torino, definitivamente decidendo, in riforma dell'impugnata sentenza;

estromette dal giudizio il Ministero dell'Interno;

accoglie la domanda di rettificazione di sesso da maschile a femminile proposta da ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti la modifiche anagrafiche conseguenti.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'appellante.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Sezione per le Persone e la Famiglia della Corte d'appello, in data 23 marzo 2018.

IL PRESIDENTE EST.  
(dott. Enrico Della Fina)

